SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 aprile 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1986.

Approvazione del modello 750 concernente la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, da presentare nell'anno 1986 dalle società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice ed equiparate.

86A2614

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 14 aprile 1986.

Modifiche al regolamento generale della Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha approvato le seguenti modifiche al regolamento generale della Corte costituzionale;

Articolo unico

All'art. 7 del regolamento generale, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«In ogni caso la Corte deve essere convocata entro i dieci giorni successivi all'avvenuta sostituzione e, comunque, successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 5 cpv. della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2».

Roma, addì 14 aprile 1986

Il Presidente: PALADIN

NOTE

Nota alle premesse:

L'art. 14 della legge n. 87/1953, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, prevede, al primo comma, che: «La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei sui componenti. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'articolo unico:

Il testo vigente dell'art. 7 del regolamento generale della Corte costituzionale, quale risulta a seguito dell'inserimento del comma sopra riportato, è il seguente:

«Art. 7. — L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del Presidente uscente o del giudice più anziano.

In ogni caso la Corte deve essere convocata entro i dieci giorni successivi all'avvenuta sostituzione e, comunque, successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 5 cpv. della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

Funzionano da scrutatori i due giudici meno anziani.

Avvenuta la proclamazione, gli scrutatori distruggono le schede della votazione».

86A2872

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1985, n. **998.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istituzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Lecce e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 24 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunte le seguenti discipline:

bibliografia e biblioteconomia;
semiotica;
storia del pensiero politico medievale;
storia economica e sociale del medioevo;
istituzioni medievali;
storia della Chiesa nell'età moderna;
letteratura teatrale;
istituzioni di diritto romano;
didattica del latino;
storia dell'arte bizantina;
geografia umana;
geografia dei Paesi del Levante;
pubblicistica e cronachistica medievale;
critica del testo;
metrica greca e latina;
storia del teatro greco e latino;
storia greca;
archeologia romana;
archeologia del vicino Oriente;
storia delle religioni nel mondo classico;
sociolinguistica;
letteratura comparata;
sociologia della cultura;
sociologia della conoscenza;
sociologia delle comunicazioni;
filosofia del linguaggio;
teoria della letteratura.

Art. 29 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia, sono aggiunte le seguenti discipline:

psicologia dinamica;
psicologia;
metodologia della ricerca sociale;
metodologia del servizio sociale;
storia della filosofia politica;
filosofia della religione;
filosofia del diritto;
storia della filosofia morale;
metodologia delle scienze sociali;
filosofia politica;
storia del pensiero politico medievale;
storia economica e sociale del Medioevo;
storia dell'arte bizantina;
pedagogia sperimentale;
storia della filosofia contemporanea;
epistemologia;
sociolinguistica;
letteratura comparata;
sociologia della cultura;
sociologia della conoscenza;
sociologia delle comunicazioni;
filosofia del linguaggio;
teoria della letteratura.

Art. 36 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere, sono aggiunte le seguenti discipline:

storia della lingua francese;
lingua e letteratura polacca;
storia della Francia;
storia della Gran Bretagna;
drammaturgia;
lingua e letteratura albanese;
sociolinguistica;

letteratura comparata;
sociologia della cultura;
sociologia della conoscenza;
sociologia delle comunicazioni;
filosofia del linguaggio;
teoria della letteratura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1986
Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 205

86G0348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **999**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 27, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

statistica del lavoro.

Art. 2.

Nell'art. 31, relativo al corso di laurea in scienze statistiche ed economiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

statistica del credito e monetaria;
statistica industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1986
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 73

86G0306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **1000**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 54, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

fisiopatologia endocrina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1986
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 71

86G0307

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 marzo 1986.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1986, sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate dal Mediocredito centrale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto in particolare, l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il successivo art. 24 della predetta legge n. 227, il quale nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1976, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli operatori nazionali che ottengono finanziamenti all'estero agli acquirenti e committenti esteri di beni e servizi, ecc., nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, e sue successive modificazioni e integrazioni, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre successivo, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, con il quale si è provveduto a determinare, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, le condizioni e modalità per la concessione dell'intervento agevolato a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere, previsti all'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto il quale determina le misure delle commissioni onnicomprensive da riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1981 e stabilisce che la variazione o la conferma delle commissioni onnicomprensive sarà stabilita con provvedimento del Ministero del tesoro e resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 1982;

Visto il proprio decreto, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1982, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 242, con il quale sono state stabilite le misure delle commissioni onnicomprensive per le operazioni effettuate dal Mediocredito centrale per l'anno 1982;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1985 registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1985, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 205, con il quale è stata unificata e determinata la misura della commissione onnicomprensiva riconosciuta al Mediocredito centrale per le operazioni effettuate nell'anno 1985;

Ritenuto opportuno confermare tale commissione, in relazione alla peculiare natura delle operazioni agevolate e tenuto conto delle commissioni in atto riconosciute agli intermediari creditizi nazionali per operazioni di prestiti in valuta;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1986 per i finanziamenti effettuati mediante provvista attinta sul mercato finanziario interno ed estero ovvero con mezzi propri non potrà essere superiore allo 0,40% annuo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1986
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 38

86A2684

DECRETO 13 marzo 1986.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere, per l'anno 1986, sulle operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, effettuate con raccolta sul mercato internazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visto in particolare, l'art. 18, quarto comma, della stessa legge il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il successivo art. 24 della predetta legge n. 227, il quale, nel testo modificato dal decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito nella legge 27 luglio 1978, n. 393, prevede che il Mediocredito centrale può accordare agevolazioni su operazioni all'esportazione agli operatori nazionali che ottengono finanziamenti all'estero, agli acquirenti e committenti esteri di beni, servizi, ecc., nonché a favore di istituti e banche nazionali ed estere che operino con raccolta di mezzi sul mercato internazionale;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 16 gennaio 1979, con il quale si è provveduto a disciplinare l'intervento del Mediocredito centrale sulle cennate operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visti in particolare, gli articoli 3 e 9 del citato decreto, i quali stabiliscono i criteri per la determinazione delle commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1981, in virtù del quale il Mediocredito centrale è autorizzato a corrispondere una commissione aggiuntiva *una tantum*, limitatamente alle operazioni effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri nelle seguenti valute: franco svizzero, marco tedesco, yen giapponese;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1983 con il quale, ad integrazione di quanto previsto dal citato decreto 2 dicembre 1978, sono state fissate le commissioni di intermediazione per le operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1984, con il quale sono state determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori per l'anno 1984;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1985, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1985, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 206, con il quale sono state determinate le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti finanziatori per l'anno 1985;

Ritenuto opportuno confermare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari creditizi per gli oneri connessi con la loro attività a ciò in relazione alla peculiare natura delle operazioni agevolate e tenuto conto delle commissioni in atto riconosciute agli intermediari creditizi nazionali per operazioni di prestiti in valuta;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1986 per tutte le operazioni effettuate con provvista in qualsiasi valuta estera, ivi comprese quelle perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali, sarà determinata di volta in volta sulla base delle condizioni di mercato, della natura dell'operazione e del relativo rischio, e, in ogni caso, non potrà essere superiore allo 0,80% annuo.

Per tutte le operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito pro-soluto è corrisposta la commissione *una tantum* nella misura non superiore allo 0,40%.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1986
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 39

86A2685

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 febbraio 1986.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 5 agosto 1983, 20 marzo 1984, 22 novembre 1984, 16 aprile 1985 e 25 novembre 1985 della società per azioni Unione Subalpina di assicurazioni, con sede in Torino, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la nota in data 18 dicembre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Unione Subalpina di assicurazioni, con sede in Torino:

1) tariffa RXII decr. - mista rivalutabile con prestazione aggiuntiva (bonus finale) in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, a premi annui decrescenti;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa RXII decr.;

3) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa RVIII C rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 15 aprile 1981;

4) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa RVIII C e 3 - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio e rendita crescenti annualmente del 3%, con controassicurazione - sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 15 settembre 1981;

5) clausole di rivalutazione del premio e della rendita garantita, da utilizzare per i contratti individuali o collettivi, da applicare alle tariffe RVIII C e RVIII C e 3, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 18 ottobre 1983;

6) regolamenti della gestione delle attività dei fondi speciali denominati «Gestione speciale assicurazioni collettive rivalutabili-COLLRIV» e «Gestione speciale riserve polizze vita rivalutabili-VITARIV», da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative.

Art. 2.

La S.p.a. Unione Subalpina di assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione dei fondi speciali costituiti con i portafogli relativi alle forme assicurative anzidette.

I rendiconti di cui al comma precedente dovranno essere certificati da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 26 febbraio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A2321

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

ORDINANZA 9 aprile 1986.

Misure idonee all'applicazione dell'art. 4 dell'ordinanza numero 35/219/ZA del 5 giugno 1985, riguardante la valutazione dei complessi industriali relitti, in ordine alla delocalizzazione degli stabilimenti danneggiati. (Ordinanza n. 44/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 422;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48;

Vista l'ordinanza n. 35/219/ZA del 5 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 15 giugno 1985;

Considerata necessaria la disciplina dell'applicazione di quanto previsto nell'art. 4 dell'ordinanza n. 35/219/ZA del 5 giugno 1985, riguardante, fra l'altro, la valutazione dei complessi industriali relitti in ordine alla delocalizzazione degli stabilimenti danneggiati;

Ritenuto opportuno che le spese occorrenti per la trasferta del personale dell'ufficio tecnico erariale (U.T.E.) incaricato all'uopo vengano assunte a carico direttamente dal Ministro designato all'attuazione dell'art. 21 della legge n. 219/81;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La valutazione di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 35/219/ZA del 5 giugno 1985, sara effettuata dal competente ufficio tecnico erariale evidenziando analiticamente il valore monetario dell'area, delle strutture murarie dell'opificio ivi sorgente, del macchinario relitto, il tutto per quanto di proprietà della ditta beneficiaria. I parametri estimativi saranno quelli del periodo degli eventi sismici.

Art. 2.

L'U.T.E. competente provvederà a stendere elenco specifico dei macchinari che la ditta beneficiaria dichiara di voler trasferire nel nuovo opificio per attivarli nella produzione.

Di detti macchinari, di cui non si terrà conto ai fini della valutazione prevista nel precedente art. 1, dovrà essere indicato il tipo, l'anno di produzione, il numero di matricola.

Art. 3.

Le spese occorrenti per la trasferta del personale U.T.E. incaricato della valutazione di cui al precedente art. 1 sono assunte a carico del Ministro designato all'attuazione dell'art. 21 della legge n. 219/81. A tale fine l'ammontare di tali spese dovrà essere indicato all'U.T.E. competente con la remissione della documentazione relativa alla valutazione richiesta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A2763

ORDINANZA 10 aprile 1986.

Attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Opere finalizzate al ripristino della piena funzionalità del Ponte Canale di Atella per l'approvvigionamento idrico del nucleo industriale di Valle di Vitalba. Assunzione di una quota degli oneri occorrenti. (Ordinanza n. 45/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48;

Considerato che per la completa fruibilità del nucleo industriale di Valle di Vitalba e per l'avvio delle nuove iniziative industriali in esso insediate o insediande è indispensabile assicurare il necessario fabbisogno idrico mediante l'esecuzione di ogni opera occorrente;

Considerato che ogni indugio nella realizzazione delle opere preordinate al soddisfacimento della predetta esigenza comporterebbe — oltreché gravissimi ritardi nell'attuazione del programma di industrializzazione in corso per il nucleo di Valle di Vitalba — anche lo slittamento dei previsti tempi di collocamento della mano d'opera locale nelle nuove iniziative industriali;

Vista la nota in data 30 settembre 1985, n. 12033/1, con la quale l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ha significato che l'approvvigionamento idrico del nucleo anzidetto è conseguibile solo ove si addivenga al recupero delle perdite dell'esistente Ponte Canale di Atella mediante la realizzazione di un apposito by pass per consentire l'esecuzione di ogni occorrente intervento;

Considerato che con la medesima nota il predetto Ente autonomo ha altresì comunicato di aver predisposto e presentato al Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia — ai fini dell'approvazione — apposito progetto da finanziarsi per una quota del 70% dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1968, n. 1090, significando nel contempo di non poter far fronte, con propri mezzi finanziari, al residuo 30%;

Vista la nota in data 5 novembre 1985, n. 9468, con la quale il Ministro designato, stante l'esigenza di assicurare il tempestivo approvvigionamento idrico del nucleo in questione nonché la sussistenza di uno stretto rapporto di funzionalità tra l'opera anzidetta e gli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al medesimo demandati, ha rappresentato all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e al Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia, la propria disponibilità di massima ad assumere la predetta residua quota del 30%, subordinatamente all'approvazione del progetto relativo da parte del Provveditorato stesso e l'assunzione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, dell'ulteriore quota del 70%;

Vista la nota in data 12 febbraio 1986, n. 12494/85, con la quale il Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia ha comunicato l'intervenuto parere favorevole del proprio comitato tecnico amministrativo sul progetto

succitato, per un importo di L. 7.100.000.000, e con la quale il medesimo Ente ha confermato la disponibilità attuale del 70% del costo occorrente;

Considerato che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ha fornito ampie assicurazioni circa l'approvvigionamento idrico del nucleo in questione durante l'esecuzione dei lavori di cui al predetto progetto, garantendo anche per tale fase un quantitativo di acqua in misura idonea a consentire l'avvio e l'esercizio degli impianti ivi insediati o insediandi;

Ritenuto pertanto di dover assumere a proprio carico gli oneri occorrenti alla realizzazione del progetto succitato nei limiti del 30% della spesa occorrente;

Udito il parere espresso dal comitato tecnico amministrativo nella seduta del 26 marzo 1986;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese la realizzazione del progetto di cui in premessa, relativo al Ponte Canale di Atella, ed assicurare conseguentemente il soddisfacimento del fabbisogno idrico del nucleo industriale di Valle di Vitalba, sono assunti, nel limite del 30%, gli oneri necessari alla realizzazione del progetto medesimo.

Art. 2.

All'occorrente complessiva spesa di L. 2.130.000.000 si provvede mediante i fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Con separati provvedimenti si provvederà a disciplinare l'erogazione dei fondi sopraindicati e alla liquidazione della somma anzidetta a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A2764

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 aprile 1986.

Interventi diretti ad assicurare l'approvvigionamento idrico del comune di Casale Monferrato. (Ordinanza n. 716/FPC/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente assicurare il rifornimento idrico a mezzo autobotti dell'abitato del comune di Casale Monferrato (Alessandria) a seguito dell'inquinamento dei pozzi che rifornivano l'acquedotto comunale;

Considerato che per conseguire tale obiettivo è stata prospettata la necessità di un adeguato incremento delle strutture operative del comando provinciale di Alessandria con il ricorso al richiamo in servizio temporaneo di vigili del fuoco discontinui;

Ravvisata la necessità di intervenire tempestivamente per assicurare l'espletamento delle operazioni connesse con l'approvvigionamento idrico dell'abitato;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse con l'eccezionale stato di necessità di approvvigionamento idrico del comune di Casale Monferrato (Alessandria), si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a richiamare in servizio, in deroga al divieto di assunzione previsto dall'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, vigili del fuoco discontinui sino ad un massimo di 500 unità per il tempo strettamente necessario per fronteggiare le operazioni di emergenza e, comunque, per un periodo massimo di venti giorni ciascuno inseriti negli appositi elenchi dei vigili del fuoco volontari del comando provinciale di Alessandria e dei comandi viciniori.

Sono ratificati i richiami già effettuati per le esigenze di cui alla presente disposizione.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dalla presente ordinanza sono posti a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A2762

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 7 ottobre 1985, n. **1001**.

Autorizzazione all'associazione «Centro Ilse», in Milano, ad accettare una donazione.

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'associazione «Centro Ilse», in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in due appartamenti siti in Milano, via Gubbio, 10, del valore di L. 380.000.000, disposta dall'Immobiliare Flora con atto 25 maggio 1983, n. 35837 di repertorio, a rogito dottor Paolo De Marchi, notaio in Milano e registrato a Milano in data 2 giugno 1983 al n. 9699.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1986
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 69

86G0308

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 67

Corso dei cambi dell'8 aprile 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1607,800	1607,800	1607,25	1607,800	1607,50	1607,65	1607,500	1607,800	1607,800	1607,80
Marco germanico	685 —	685 —	684,80	685 —	685 —	685,05	685,100	685 —	685 —	685 —
Franco francese	215,230	215,230	215,60	215,230	215,25	215,26	215,300	215,230	215,230	215,22
Fiorino olandese	608,580	608,580	608,80	608,580	608,65	608,76	608,950	608,580	608,580	608,58
Franco belga	33,669	33,669	33,575	33,669	33,60	33,66	33,660	33,669	33,669	33,66
Lira sterlina	2367,900	2367,900	2367 —	2367,900	2368 —	2367,81	2367,800	2367,900	2367,900	2367,90
Lira irlandese	2086 —	2086 —	2088 —	2086 —	2086 —	2086 —	2086 —	2086 —	2086 —	—
Corona danese	186,580	186,580	186,30	186,580	186,50	186,54	186,500	186,580	186,580	186,58
Dracma	11,070	11.070	11 —	11,070	—	—	11,050	11,070	11,070	—
E.C.U.	1478,250	1478,250	1477,50	1478,250	1478,25	1478.25	1478,250	1478,250	1478,250	1478,25
Dollaro canadese	1161,100	1161,100	1160 —	1161,100	1161 —	1161,30	1161,500	1161,100	1161,100	1161,10
Yen giapponese	8,916	8,916	8,95	8,916	8,917	8,91	8,919	8,916	8,916	8,92
Franco svizzero	813,940	813,940	815 —	813,940	813,50	813,52	813,100	813,940	813,940	813,95
Scellino austriaco	97,610	97,610	97,65	97,610	97,75	97,61	97,620	97,610	97,610	97,61
Corona norvegese	220,360	220,360	220 —	220,360	220,50	220,43	220,500	220,360	220.360	220,35
Corona svedese	217,550	217,550	217,25	217,550	217,50	217,55	217,600	217,550	217,550	217,55
FIM	306,200	306,200	306,50	306,200	306 —	306,45	306,700	306,200	306,200	—
Escudo portoghese	10,493	10,493	10,50	10,493	10,50	10,58	10,480	10,493	10,493	10,49
Peseta spagnola	10,832	10,832	10,85	10,832	10,85	10,83	10,835	10,832	10,832	10,83
Dollaro australiano	1157,500	1157,500	1160 —	1157,500	1157 —	1157,25	1157 —	1157,500	1157,500	1157,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 aprile 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1607,650
Marco germanico	685,050
Franco francese	215,265
Fiorino olandese	608,765
Franco belga	33,664
Lira sterlina	2367,850
Lira irlandese	2086 —
Corona danese	186,540
Dracma	11,060
E.C.U.	1478.250
Dollaro canadese	1161,300
Yen giapponese	8,917
Franco svizzero	813,520
Scellino austriaco	97,615
Corona norvegese	220,430
Corona svedese	217,575
FIM	306,450
Escudo portoghese	10,486
Peseta spagnola	10,833
Dollaro australiano	1157,250

Media dei titoli dell'8 aprile 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,500
» 6% » » 1972-87	93,675
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	92 —
» 10% » » 1977-92	96 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	97,300
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,250
Certificati di credito del Tesoro 1-6-1981/86 16%	104,400
» » » TR 2,5% 1983/93	89,500
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101 —
» » » » EFIM 1-8-1988	101,950
» » » » 1- 5-1982/86	99,975
» » » » 1- 6-1982/86	100,025
» » » » 1- 7-1982/86	100,250
» » » » 1- 7-1983/86	100,075
» » » » 1- 8-1982/86	100,350
» » » » 1- 8-1983/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	100,400
» » » » 1- 9-1983/86	99,950
» » » » 1-10-1982/86	100,725
» » » » 1-10-1983/86	100,325
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	100,925
» » » » 1- 1-1983/87	100,825
» » » » 1- 2-1983/87	100,500
» » » » 1- 3-1983/87	101,375
» » » » 1- 4-1983/87	101,375
» » » » 1- 5-1983/87	101,300
» » » » 1- 6-1983/87	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100,225
» » » » 1-12-1983/87	100,150
» » » » 1- 1-1984/88	100 —
» » » » 1- 2-1984/88	100,050
» » » » 1- 3-1984/88	99,925
» » » » 1- 4-1984/88	100,950
» » » » 1- 5-1984/88	100,175
» » » » 1- 6-1984/88	99,850
» » » » 1- 7-1983/88	100,950
» » » » 1- 8-1983/88	101,225
» » » » 1- 9-1983/88	101,550

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1983/88	101,625
» » » » 1- 7-1990	97,925
» » » » 1- 8-1990	97,925
» » » » 1- 9-1990	97,900
» » » » 1-11-1983/90	103,075
» » » » 1-12-1983/90	102,825
» » » » 1- 1-1984/91	102,175
» » » » 1- 2-1984/91	102,150
» » » » 1- 3-1984/91	101,150
» » » » 1- 4-1984/91	101,650
» » » » 1- 5-1984/91	101,425
» » » » 1- 6-1984/91	101,225
» » » » 1- 7-1984/91	100,125
» » » » 1- 8-1984/91	100,075
» » » » 1- 9-1984/91	100,250
» » » » 1-10-1984/91	100,500
» » » » 1-11-1984/91	100,225
» » » » 1-12-1984/91	99,875
» » » » 1- 1-1992	99,400
» » » » 1- 2-1992	97,675
» » » » 1- 2-1995	98,950
» » » » 1- 3-1995	96,475
» » » » 1- 4-1995	96,575
» » » » 1- 5-1995	96,475
» » » » 1- 6-1995	96,500
» » » » 1- 7-1995	96,450
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1- 7-1986	99,925
» » » 13,50% 1-10-1986	100,625
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,750
» » » 12 % 1- 2-1988	99,725
» » » 12 % 1- 3-1988	99,750
» » » 12,25% 1- 5-1988	99,875
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,450
» » » 12,50% 1-10-1988	100,425
» » Nov. 12 % 1-10-1987	100,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,400
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,900
» » » » 1983/90 11,50%	111,875
» » » » 1984/91 11,25%	113,500
» » » » 1984/92 10,50%	110 —
» » » » 1985/93 9,6%	105,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M08046

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la rateazione di imposte dirette erariali

Con decreto ministeriale 19 marzo 1986, il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 107.118.000, dovuto dalla S.p.a. Pisa Sporting Club, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1986, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Pisa, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1986, il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 177.837.600, dovuto dalla S.r.l. La Nuova Ossolana, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1986, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Novara, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1986, il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 101.197.450, dovuto dalla signora De Nicola Elvira, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1986, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Napoli, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

86A2719

Provvedimenti concernenti la sospensione della riscossione di imposte dirette erariali

Con decreto ministeriale 21 marzo 1986, la riscossione del carico tributario di L. 135.972.534, dovuto dal comune di Noviglio (Milano), è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di Milano, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1986, la riscossione del carico tributario di L. 710.256.500, dovuto dall'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.

L'intendenza di finanza di Roma, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46.

La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 27 marzo 1986, è stato revocato il decreto ministeriale 25 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1986, con il quale era stata concessa all'Ente autonomo Teatro dell'opera di Roma, la sospensione, per un periodo di dodici mesi, della riscossione del carico tributario di L. 2.901.312.000.

Con il medesimo decreto 27 marzo 1986 il pagamento del sopra menzionato carico tributario è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1986, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Roma, è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

86A2720

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di marzo 1986, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1985, agli effetti predetti, risulta pari a più 142,3.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1986 rispetto a marzo 1985 risulta pari a più 7,2 (settevirgoladue).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 1986 rispetto a marzo 1984 risulta pari a più 16,5 (sedicivirgolacinque).

86A2852

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 12 maggio 1986, con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio affari finanziari, ufficio amministrazione titoli del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via San Nicola da Tolentino, 5, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1986:

1) 6% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL AGRICOLTURA.

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 2.141 titoli di L. 50.000
» 3.827 titoli di » 100.000
» 1.223 titoli di » 250.000
» 3.795 titoli di » 500.000
» 9.241 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 11.934.000.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.974 titoli di L. 50.000
» 4.368 titoli di » 100.000
» 1.310 titoli di » 250.000
» 3.518 titoli di » 500.000
» 12.562 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 15.184.000.000.

2) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 77 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 100.000
» 51 titoli di » 500.000
» 38 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 79.650.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 49 titoli di » 500.000
» 37 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 64.350.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 500.000
» 19 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 22.500.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 50.000
» 7 titoli di » 250.000
» 10 titoli di » 500.000
» 69 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 76.150.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 250.000
» 17 titoli di » 500.000
» 51 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 61.900.000.

3) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda - prima tranche:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 1.000.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.009.900.000;

Emissione seconda - seconda tranche:

Estrazione a sorte di n. 5 serie di L. 1.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.500.000;

Emissione seconda - terza tranche:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 1.073.950.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 12.887.400.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 15 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 250.000
» 23 titoli di » 500.000
» 15 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 30.250.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 50.000
» 263 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 263.100.000.

Totale generale L. 51.622.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

86A2799

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli e colloquio, a quarantaquattro posti di cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, riservato ai segretari giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 26 aprile 1985, n. 162, recante provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Visto lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305, sostitutivo dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271, recante provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Considerato che ai sensi degli articoli 1 e 2, primo comma, della legge n. 162/1985 il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire, relativamente ad un quinto dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nel ruolo organico della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, un concorso, per titoli e colloquio, per la nomina a cancelliere, riservato ai segretari giudiziari in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'art. 3, terzo comma, stessa legge;

Ritenuto che nell'indicato ruolo risultano disponibili, alla predetta data del 31 dicembre 1984, duecentodiciotto posti;

Ritenuto, quindi, che risultano attribuibili, con la procedura che ne occupa, quarantaquattro posti, pari a un quinto delle vacanze;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli e colloquio, a quarantaquattro posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi a partecipare, a domanda, i segretari giudiziari in servizio, che siano in possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ovvero di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, andrà indirizzata e presentata, direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, restando esclusa ogni presentazione presso gli uffici di appartenenza, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI - Concorsi e assunzioni obbligatorie, nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento faranno fede timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato sub *A* che costituisce parte integrante del presente decreto e andrà sottoscritta dall'interessato. La firma andrà autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Nella domanda dovranno essere elencati, a pena di inammissibilità del beneficio, gli eventuali titoli che danno luogo a riserva o preferenza di posti nonché i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e dei quali si chiede la valutazione ai sensi del successivo art. 4. Tali ultimi titoli, in carta semplice, andranno allegati alla domanda in originale o in copia autenticata pena la loro non valutabilità. Alla domanda andrà altresì allegata al fine della sua valutazione ai sensi del successivo art. 4, lettera *g*), una attestazione rilasciata, sotto la sua responsabilità, dal capo dell'ufficio dove il candidato presta servizio: sulla qualità del servizio prestato; sul rendimento; sulla capacità professionale; sull'attitudine ad assumere maggiori responsabilità. In tale attestazione andranno anche indicate le eventuali sanzioni disciplinari riportate.

Art. 4.

Il concorso consisterà nella valutazione dei titoli prodotti da ciascun candidato e in un colloquio.

I titoli valutabili, e i punteggi ad essi attribuibili, sono i seguenti:

a) votazione conseguita nel diploma di laurea: da punti 0 per una votazione pari a 66 a punti 4,40 per una votazione pari a 110, con aumenti di voto in voto di punti 0,10; per la votazione di 110 e lode: punti 5;

b) specializzazione post-laurea o titolo di procuratore legale: punti 2;

c) possesso di altro diploma di laurea: punti 2;

d) anzianità nella qualifica ....: per ogni anno di servizio senza demerito, o frazione di anno superiore a mesi sei: punti 0,20;

e) incarichi o servizi speciali (compresi eventuali lavori originali svolti nell'interesse del servizio), conferiti con formale provvedimento in data anteriore al 19 maggio 1985: punti 0,20 per ogni incarico o servizio speciale, riconosciuti come valutabili dalla commissione;

f) pubblicazioni scientifiche attinenti alle attività di istituto: per ogni pubblicazione da punti 0 a punti 0,20, restando ammesse frazioni di punti 0,05;

g) valutazione dei quattro elementi risultanti dall'attestato di cui all'ultimo comma del precedente art. 3: per ciascuno di essi da punti 0 a punti 1, restando ammesse frazioni di punti 0,05.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) diritto processuale civile;
3) diritto processuale penale;
4) ordinamento giudiziario e contabilità di Stato;
5) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi.

Esso non si intenderà superato se la valutazione sarà inferiore a 7/10. Sono ammesse frazioni decimali di voto.

I candidati che non siano stati esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti riceveranno lettera di invito al colloquio almeno venti giorni prima della data fissata per la prova. Ai medesimi sarà comunicato, con lo stesso avviso, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dal voto riportato nel colloquio.

Sono applicabili per la formazione delle graduatorie, le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria saranno invitati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che sarà loro destinato.

All'atto dell'assunzione in servizio gli stessi dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, sotto pena di decadenza e fatto salvo il disposto di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 111/75, convertito nella legge n. 271/1978, i documenti che saranno stati loro richiesti con l'invito ad assumere servizio.

Art. 6.

I vincitori — ai quali sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, nonché quelle di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge n. 111/78, convertito, con modificazioni, nella legge n. 271/78 — verranno nominati nella qualifica di cancelliere in prova nella carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in attesa dell'identificazione dei profili professionali di cui all'art. 3 della legge n. 312/80 e sotto riserva dell'accertamento dei titoli richiesti.

Essi conseguiranno la nomina in ruolo dopo avere frequentato con esito positivo ed in coincidenza con il periodo di prova un corso di addestramento professionale di durata non inferiore a due mesi che verrà istituito, organizzato e gestito da questo Ministero.

Art. 7.

Per quanto non espressamente previsto sono applicabili le disposizioni contenute nella legge n. 162/85 nonché, per quanto compatibili, quelle citate nelle premesse del presente decreto.

Roma, addì 2 dicembre 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1986
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 181

ALLEGATO A

Schema di domanda
(in carta semplice, possibilmente dattilografato o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI - Concorsi e assunzioni obbligatorie - 00186 ROMA

Il sottoscritto ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... in servizio presso .... con la qualifica di .... (indicare la qualifica fin dal .... - precisare la data di decorrenza della qualifica), chiede di essere ammesso al concorso, per titoli e colloquio, a quarantaquattro posti di cancelliere in prova indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1985.

Allo scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e, in particolare, del seguente diploma .... (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito nell'anno .... presso ....

Produce in allegato alla presente domanda, in originale o in copia autenticata, ai fini della loro valutazione, i seguenti titoli:

1) titolo di studio, recante, tra l'altro, la votazione finale: (elencare e produre, poi, nell'ordine, sub 2), sub 3), etc., tutti gli altri titoli eventualmente posseduti e di cui all'art. 4 del bando di concorso).

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli che danno luogo a preferenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/57, e successive modificazioni .... (elencare i titoli).

Dichiara, infine, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

Data, ...

Firma (1)

....

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica della stessa da parte del capo dell'ufficio dove l'interessato presta servizio.

86A2656

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di segretario presso la seconda Università di Roma

IL RETTORE
DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 ed il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1070 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la nota ministeriale di prot. n. 4194 del 12 ottobre 1985 con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativo delle segreterie universitarie;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo organico del personale amministrativo delle carriera di concetto delle segreterie universitarie presso la seconda Università degli studi di Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso di uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dei corsi annuali previsti dalla legge.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Uno dei titoli di studio indicati nel suindicato art. 2.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personle civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione, indirizzate al rettore della seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire a questo Ateneo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni,

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicati dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto rettorale.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) nozioni di diritto civile.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) servizi ed ordinamento dell'amministrazione universitaria.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma - Via Orazio Raimondo (Roma), alle ore 15 del settantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione diretta con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove orali sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I concorrenti che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore del secondo Ateneo di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami nonché dai titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

Ultimate le prove del concorso si procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso.

Art. 15.

Man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984 si procederà a nominare immediatamente in prova ed ammettere in servizio, rispettando l'ordine della graduatoria, i candidati risultati idonei del concorso stesso.

Art. 16.

I vincitori e gli idonei di cui ai precedenti articoli 14 e 15 dovranno presentare alla seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo, entro il primo mese di servizio i seguenti documenti in carta da bollo:

1) originale del diploma prescritto dal precedente art. 2, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I vincitori del concorso saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 18.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno immessi, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella stessa qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso, immessi nella predetta qualifica funzionale, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, dacadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il rettore: GARACI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 7 dicembre 1985
Registro n. 103 Istruzione, foglio n. 170

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore della seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 ROMA

Il sottoscritto (1) .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario presso la seconda Università degli studi di Roma bandito con decreto rettorale del 31 ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, perchè (2)..;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio (4)...................;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente..;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .... (indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma (5) ....

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale titolo.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda.

86A2666

Concorso ad un posto di ragioniere presso la seconda Università di Roma

IL RETTORE
DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, ed in particolare gli articoli 7 e 8;

Vista la nota ministeriale n. 4194 di prot. del 12 ottobre 1985 con la quale questo Ateneo è stato autorizzato a bandire il concorso pubblico, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo dell'organico della carriera di concetto del personale di ragioneria delle università, presso la seconda Università degli studi di Roma;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di ragioniere in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale di ragioneria delle università presso la seconda Università di Roma.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che si trovino in possesso del diploma di abilitazione tecnica rilasciato da istituti tecnici (sezione commerciale) ovvero diploma di abilitazione tecnica (sezione commerciale e ragioneria) ovvero diploma di ragioniere e di perito commerciale rilasciato da istituto tecnico commerciale.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Uno dei titoli di studio indicati nel suindicato art. 2.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personle civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento dei diritti politici.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

F) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione, indirizzate al rettore della seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, redatte su carta legale e firmate dagli interessati, dovranno pervenire a questo Ateneo, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B* del precedente art. 3 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto rettorale.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) nozioni di contabilità generale dello Stato e di ragioneria pubblica e privata.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di scienza delle finanze;

3) servizi ed ordinamento dell'amministrazione universitaria.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Gli esami avranno luogo presso i locali della seconda Università degli studi di Roma - Via Orazio Raimondo, Roma, alle ore 15 del quarantacinquesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione diretta con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove orali sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, verrà affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I concorrenti che intendono far valere i titoli di preferenza a parità di merito, in quanto appartenenti ad una o più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno tenuti a presentare o a far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore del secondo Ateneo di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 Roma, entro il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo da quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto il colloquio. I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro postale a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami nonché dai titoli di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il decreto rettorale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 14.

Ultimate le prove del concorso si procederà a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i vincitori del concorso.

Art. 15.

Man mano che si verificheranno cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984 si procederà a nominare immediatamente in prova ed ammettere in servizio, rispettando l'ordine della graduatoria, i candidati risultati idonei del concorso stesso.

Art. 16.

I vincitori e gli idonei di cui ai precedenti articoli 14 e 15 dovranno presentare alla seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo, Roma, entro il primo mese di servizio i seguenti documenti in carta da bollo:

1) originale del diploma prescritto dal precedente art. 2, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti, ovvero copia del diploma autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, dovranno produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o dell'esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero il comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed i sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva debbono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre o dalla capitaneria di porto se assegnato alle liste di leva marittime.

I vincitori del concorso saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo dovranno produrre i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato medico;

3) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 17.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 18.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno ammessi, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, nella sesta qualifica funzionale con il trattamento economico corrispondente alla normativa vigente.

I vincitori del concorso, immessi nella predetta qualifica funzionale, saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale se riconosciuti idonei saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, dacadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il rettore: GARACI

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Roma, addì 7 dicembre 1985
Registro n. 103 Istruzione, foglio n. 168

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al magnifico rettore della seconda Università degli studi di Roma - Ufficio concorsi - Via Orazio Raimondo - 00173 ROMA

Il sottoscritto (1) .... nato a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....) via .... n. .... c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di ragioniere presso la seconda Università degli studi di Roma bandito con decreto rettorale del 31 ottobre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1986.

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, perchè .... (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ....;

4) non ha riportato condanne penali, oppure ha riportato le seguenti condanne penali .... (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (3);

5) è in possesso del seguente titolo di studio .... (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ....

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni. . . . .
(indicare anche il numero del codice di avviamento postale e recapito telefonico).

Data, ...

Firma.................................... (5)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere da tale titolo.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Indicare il titolo di studio richiesto dal bando di concorso.

(5) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda.

86A2667

Concorso a cinque posti di segretario presso il Politecnico di Milano

IL RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la lettera ministeriale in data 12 ottobre 1985, prot. n. 4194, di autorizzazione all'emissione del bando di concorso per cinque posti di segretario (sesta qualifica funzionale);

Vista la lettera ministeriale in data 4 dicembre 1985, prot. numero 4888/85;

Decreta:

Art. 1

È indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti per l'ammissione alla sesta qualifica funzionale del personale amministrativo di concetto delle segreterie universitarie (ex segretario in prova) presso il Politecnico di Milano.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, salvo le elevazioni di legge.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istruzione media di secondo grado.
B) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).
C) Godimento dei diritti politici.
D) Idoneità fisica all'impiego.
E) Avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano, devono essere spedite direttamente entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione:

1) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta; le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubili);
2) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (documento allegato in bollo);
3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
6) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;
9) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
10) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Art. 6.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione esaminatrice del concorso, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio, con il seguente programma:

Prima prova scritta:

nozioni di diritto amministrativo.

Seconda prova scritta:

nozioni di economia politica.

Colloquio:

Il colloquio verterà:

a) sugli argomenti fissati nel programma delle prove scritte;
b) su nozioni di diritto privato;
c) su nozioni di diritto costituzionale;
d) su nozioni di contabilità dello Stato;
e) su nozioni di legislazione universitaria.

Art. 8.

Questo Politecnico darà notizia mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o passaporto o tessera postale o patente automobilistica o porto d'armi;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale;

c) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 10.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'articolo 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità e dentro il termine precedentemente stabilito.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva attenendosi alle norme di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

L'amministrazione procederà quindi ai sensi degli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I candidati saranno invitati a presentare, pena decadenza dalla nomina, al rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32, entro il primo mese dalla data di presa servizio, i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre;

h) fotografia recente del candidato, con la firma autenticata;

i) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e di aziende private e se fruisca comunque di reddito di lavoro subordinato e in caso affermativo la relativa opzione; detta

dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1967, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I predetti documenti dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare. I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli. I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 15.

I vincitori del concorso che risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati nel ruolo della sesta qualifica funzionale - carriera di concetto delle segreterie universitarie (ex segretario in prova) con trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine, i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale, di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato ed alla Corte dei conti di Milano per il visto e la registrazione.

Milano, addì 20 dicembre 1985

Il rettore: VALLATTA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 19 febbraio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 258

ALLEGATO

Schema da seguire, a pena di esclusione dal concorso, nella compilazione della domanda (da redigersi su carta bollata da L. 3.000)

Al rettore del Politecnico di Milano -
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133
MILANO

Il sottoscritto .... (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il cognome del marito) nato a .... il .... residente a .... via .... n. .... c.a.p. ....

chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti per l'ammissione alla sesta qualifica funzionale del personale amministrativo di concetto delle segreterie universitarie (ex segretario in prova) presso il Politecnico di Milano (decreto rettorale in data 20 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1986, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 258, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1986).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età (1) .... ed allega il relativo documento in bollo.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso ....,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (fare la dichiarazione anche in caso negativo) ....;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico.

Data, ...

Firma (4) ....

Recapito cui indirizzare le comunicazioni ....

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2672

Concorso a cinque posti di tecnico coadiutore presso il Politecnico di Milano

IL RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 6 aprile 1966, n. 202;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312 ed in particolare gli articoli 78 e 97;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la lettera ministeriale in data 12 ottobre 1985, prot. n. 4194, con la quale il Ministero della pubblica istruzione autorizza a bandire i concorsi a posti di tecnici coadiutori presso vari istituti di questo Politecnico;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l'*ammissione alla sesta qualifica funzionale del personale tecnico* (ex tecnico coadiutore in prova) presso i sottoelencati istituti di questo Politecnico:

Facoltà di ingegneria:

	Posti
istituto di fisica	1
istituto di chimica industriale	2
istituto meccanica e costruzione delle macchine	1
istituto di ingegneria aerospaziale	1

Titoli di studio richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge, il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754, i diplomi di istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso tutti coloro che si trovino in possesso di uno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado indicati a fianco della materia di cui all'art. 1.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo anno alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande salvo le elevazioni di legge.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte in carta legale da L. 3.000 dovranno essere indirizzate al rettore del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano; il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere: nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile), preciso domicilio o recapito presso il quale il concorrente desidera siano trasmesse le comunicazioni.

Il candidato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà inoltre dichiarare sotto la sua personale responsabilità a pena di esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il quarantesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite (documento allegato in bollo);

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

f) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni;

l) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4.

Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema di domanda allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380. Per le modalità di espletamento del concorso, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte di cui una consistente in *una prova pratica con relazione scritta*, ed in *una prova orale*. Le prove d'esame verteranno su temi propri delle discipline che interessano il servizio che il candidato dovrà svolgere presso l'istituto come da allegato programma. Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua indicata nel programma allegato. Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% dei punti a disposizione.

Art. 8.

Questo Politecnico, darà notizia, mediante raccomandata, del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto *appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito. I documenti dovranno essere inviati al rettore del Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci, 32.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva attenendosi alle norme di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'amministrazione procederà quindi ai sensi degli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I candidati saranno invitati a presentare, pena decadenza dalla nomina, entro il primo mese dalla data di presa servizio i sottoelencati documenti di rito.

Tali documenti redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da luogo all'equiparazione;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) originale del titolo di studio o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;

6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato dell'esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione, l'idoneità fisica all'impiego e l'eventuale accertamento sierologico. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;

8) fotografia recente del candidato con firma autenticata;

9) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e di aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato.

In caso affermativo, relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 4, lettera *g)*, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Deve essere rilasciata anche se negativa. I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8) dovranno essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data di ricevimento della rettorale con cui sono stati richiesti. A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito (art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686).

I requisiti richiesti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

I vincitori del concorso, che risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati nella sesta qualifica funzionale, carriera dei tecnici coadiutori (ex tecnico coadiutore in prova) con trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571. Il periodo di prova ha la durata di sei mesti Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego. I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria dello Stato e alla Corte dei conti di Milano per il visto e la registrazione.

Milano, addì 5 dicembre 1985

Il rettore: VALLATTA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 19 febbraio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 260

ALLEGATO 1

Prove per il concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di fisica della facoltà di ingegneria

1) Una prova scritta su argomenti di carattere generale con specifico riferimento alla strumentazione utilizzata nei laboratori di ricerca (misure elettriche, elettroniche, magnetiche; misure di ampiezza di segnali e di intervalli di tempo; misure classiche di fisica nucleare, rilevamento di distribuzione di fotocorrenti).

2) Una prova pratica seguita da una relazione scritta sui seguenti argomenti:

uso di strumentazione elettronica per misure nel campo della fisica nucleare e della fisica dei solidi;

controllo della funzionalità di strumentazione di tipo elettrico, elettronico, magnetico; individuazione e riparazione di guasti; progettazione di modifiche.

3) Una prova orale sugli argomenti di cui ai punti 1) e 2).

4) Una prova di conoscenza della lingua inglese.

ALLEGATO 2

Prove del concorso a due posti di tecnico coadiutore presso l'istituto di chimica industriale (ora dipartimento di chimica industriale e ingegneria chimica).

1) Prova scritta su un argomento di carattere generale riguardante la chimica industriale.

2) Prova pratica, corredata da una relazione scritta, riguardante alcune fasi della preparazione di un composto chimico.

3) Prova orale su argomenti di chimica industriale, in cui si accerterà il grado di una lingua scelta tra inglese, tedesco e francese.

ALLEGATO 3

Prove del concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di ingegneria aerospaziale (ora dipartimento di ingegneria aerospaziale).

1) Prova scritta: esecuzione del disegno esecutivo di un pezzo tipicamente aeronautico.

2) Prova pratica con relazione scritta: esecuzione di grafici a partire da punti ricavati da una prova sperimentale.

3) Prova orale: discussione degli elementi di cui ai punti 1) e 2).

4) Prova di lingua straniera: lettura e traduzione di un brano in lingua inglese.

ALLEGATO 4

Prove del concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di meccanica e costruzione delle macchine (ora dipartimento di meccanica).

1) Prova scritta: progetto di un semplice circuito analogico, per applicazioni a misure meccaniche, utilizzando componentistica commerciale.

2) Prova pratica, con relazione scritta, riguardante la realizzazione, la taratura e l'impiego di una strumentazione di misura di una grandezza meccanica (ad esempio deformazioni o accelerazioni).

3) Prova orale: argomenti compresi nel programma per gli istituti tecnici industriali, per periti elettronici relativi agli insegnamenti orientati al progetto di circuiti e alle misure.

4) Prova di conoscenza di una lingua straniera (a scelta tra francese, inglese e tedesco) consistente nella lettura e traduzione (dalla lingua scelta) di un brano estratto da una rivista o testo tecnico.

ALLEGATO 5

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta bollata da L. 3.000)

Al rettore del Politecnico di Milano -
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133
MILANO

..l.. sottoscritt.. .... (le donne coniugate devono indicare nell'ordine: 1) il nome e cognome proprio, 2) il cognome del marito), nat.. a .... (provincia di ....) il .... e residente in .... (provincia di ....), via .... n............ c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a .... posti per la sesta qualifica funzionale - tecnico coadiutore nel ruolo della carriera di concetto dei tecnici delle università presso .... del Politecnico di Milano (decreto rettorale in data 5 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1986, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1986).

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite di età (1) .... ed allega il relativo documento. (I documenti devono essere in bollo).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio di .... conseguito in data .... presso ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni .... o non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico.

Data, ...

Firma (4) ....

Recapito a cui indirizzare le comunicazioni .... telefono n. ....

---

(1) Tale precisazione è rilasciata solo dai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di mancata iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2674

Concorso a undici posti di coadiutore presso il Politecnico di Milano

IL RETTORE DEL POLITECNICO DI MILANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la lettera ministeriale in data 12 ottobre 1985, prot. n. 4194, di autorizzazione all'emissione del bando di concorso a undici posti di coadiutore amministrativo (quarta qualifica funzionale);

Vista la lettera ministeriale in data 4 dicembre 1985, n. 4888/85;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a undici posti per l'ammissione alla quarta qualifica funzionale del personale amministrativo di carriera esecutiva delle segreterie universitarie (ex coadiutore in prova) presso il Politecnico di Milano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) idoneità fisica all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto rettorale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, indirizzate al rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano, debbono essere spedite entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Nella domanda, di cui si allega schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare a pena di esclusione:

a) nome e cognome (scritto in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta, le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome da nubile);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite di età massimo previsto dal precedente art. 2, lettera *b)*, dovranno indicare ed allegare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno il diritto all'elevazione del suddetto limite e che consentono di prescindere dal limite medesimo); ogni titolo allegato alla domanda dovrà essere redatto in carta legale;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il possesso del titolo di studio di scuola media di primo grado;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni;

i) di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Con successivo decreto rettorale sarà costituita la commissione giudicatrice del concorso ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 3. Del pari non si terrà conto delle domande che non contengono le indicazioni precisate dal precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando

Art. 7.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

La prova di dattilografia consiste in un saggio di copiatura con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti.

Il colloquio si svolgerà su:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) nozioni generali sui servizi e sull'ordinamento della pubblica istruzione, con particolare riferimento ai servizi delle segreterie universitarie.

Art. 8.

Questo Politecnico darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno una votazione di sette decimi nella prova scritta e di sei decimi nella prova di dattilografia. Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di sei decimi.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto.

B) Tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale.

C) Fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valer i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444) sono tenuti ad esibire i relativi documenti in originale o copia autenticata purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al rettore del Politecnico di Milano - Piazza Leonardo da Vinci, 32, Milano.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso la commissione formula la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

L'amministrazione procederà ai sensi degli articoli 7 e 8, penultimo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

I candidati saranno invitati a presentare pena decadenza dalla nomina, al rettore del Politecnico di Milano, entro il primo mese dalla data di presa servizio, i documenti di rito.

Tali documenti sotto riportati, redatti in carta da bollo, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio di leva o di iscrizione nelle liste di leva

g) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre;

h) fotografia recente del candidato con la firma autenticata;

i) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e di aziende private e se fruisca comunque di reddito di lavoro subordinato e in caso affermativo la relativa opzione; detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o a spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo. I documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare. I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli. I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempre che applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risultano in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati nella quarta qualifica funzionale - carriera amministrativa esecutiva delle segreterie universitarie (ex coadiutore in prova) con trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole. il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

I vincitori non potranno ottenere il trasferimento ad altra sede nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato e alla delegazione regionale della Corte dei conti di Milano per il visto e la registrazione.

Milano, addì 20 dicembre 1985

Il rettore: VALLATTA

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 19 febbraio 1986
Registro n. 2 Istruzione, foglio n. 259

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000)

Al rettore del Politecnico di Milano -
Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133
MILANO

Il sottoscritto..
(le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il cognome del marito), nato a ....
(provincia di ....) il ....
e residente in .... (provincia di ....)
via .... n. .... c.a.p. ....,
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a undici posti per l'ammissione alla quarta qualifica funzionale del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie (ex coadiutore in prova) presso il Politecnico di Milano (decreto rettorale in data 20 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1986, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 259, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1986).

Fa presente di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perché .... ed allega il relativo documento (1). Il documento deve essere in bollo.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)................;

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso .... nell'anno scolastico ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente...;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4)..;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, del testo unico 10 gennaio 1957, numero 3.

Data, ...

Firma (5) ....

Recapito cui indirizzare le comunicazioni ....
....

---

(1) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(4) La dichiarazione deve essere resa anche in caso negativo (non ha prestato ecc.).

(5) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A2673

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si svolgeranno presso la sede dell'Istituto universitario, piazza dei Volontari n. 3 - Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 maggio 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 8 maggio 1986, ore 9.

86A2765

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso speciale pubblico a cinque posti di segretario o revisore

Il diario delle prove scritte del concorso indicato in epigrafe, indetto con decreto presidenziale 31 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1986, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 luglio 1986.

86A2888

REGIONE PIEMONTE

Concorso riservato ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia presso l'unità sanitaria locale n. 35

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con riserva del posto ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979. n. 761, presso l'unità sanitaria locale n. 35, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia (profilo professionale: medici - posizione funzionale: primario ospedaliero - area funzionale: chirurgia).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Giaveno (Torino).

86A2651

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero del servizio di cardiologia;
un posto di assistente medico del servizio di cardiologia;
tre posti di assistente sanitario di distretto (operatore professionale coordinatore);
tre posti di vigile sanitario del settore igiene pubblica (operatore professionale collaboratore);
un posto di vigile sanitario del settore veterinario (operatore professionale collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Feltre (Belluno).

86A2645

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 64

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 64, a:

uno posto di primario ospedaliero di pneumologia - area funzionale di medicina;
uno posto di assistente medico di neuropsichiatria infantile - area funzionale di medicina;
uno posto di psicologo collaboratore - per il servizio di neuropsichiatria infantile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale San Gerardo in Monza.

86A2642

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Avviso di rettifica al decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1986)

Nell'art. 15, comma 1, del decreto-legge citato in epigrafe dove è scritto: «... lire *14.240* milioni per l'anno 1986 ...», leggasi: «... lire *15.240* milioni per l'anno 1986 ...».

86A2936

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/h

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	90.000
	- semestrale	L.	50.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	180.000
	- semestrale	L.	100.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	20.000
	- semestrale	L.	12.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	75.000
	- semestrale	L.	40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	20.000
	- semestrale	L.	12.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
	- annuale	L.	285.000
	- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221